

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1844

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(SAVONA)

di concerto col Ministro delle finanze

(GALLO)

col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(GIUGNI)

col Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(DIANA)

e col Ministro per la funzione pubblica

(CASSESE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1994,
n. 110, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la
cellulosa e per la carta

ONOREVOLI SENATORI.- L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è stato posto in gestione commissariale il 6 aprile 1983, al fine di renderne più agevole la liquidazione ed il riordino.

Tali processi, che sono in discussione da alcuni anni, hanno ormai assunto, alla luce delle vicende comunitarie descritte in seguito, carattere d'urgenza.

L'ente, istituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, ha sempre avuto tra le proprie finalità il compito di realizzare una politica di promozione della produzione e dell'approvvigionamento delle materie prime per l'industria cartaria.

Nell'ambito dei suoi compiti istituzionali sono stati inoltre previsti anche interventi di mera erogazione delle provvidenze a favore dell'editoria, con apposite leggi succedutesi nel tempo, a valere sui contributi straordinari dello Stato. Tale funzione non ha peraltro alcuna reale connessione con i compiti operativi propri dell'ente.

Nel quadro delle proprie attività istituzionali relative alla produzione e all'approvvigionamento delle materie prime e limitatamente alla parte più strettamente operativa, l'ente, dal 1951, ha provveduto a svolgere le attività agricolo-forestali e quelle di rifornimento e di distribuzione della carta tramite società per azioni di cui detiene la partecipazione totalitaria.

Nel più recente passato tutte le attività di tipo economico agricolo-forestale e tecnico-industriale sono state prevalentemente esercitate mediante le dette società, le quali sono dotate di autonomia gestionale.

Non può comunque dubitarsi che una ricostituzione programmata delle colture legnose specializzate per le produzioni dell'industria cartaria richieda tempi di

investimento particolarmente lunghi, una sorveglianza continua e vigile delle rotazioni, una attività di manutenzione che comporta oneri aggiuntivi di spesa, una necessità di aggiornamento e di adeguamento alle nuove tecniche produttive che non concernono solo la fase di coltivazione ma l'utilizzazione e la destinazione dei differenti prodotti, la cui richiesta può mutare nel tempo in relazione a modificate esigenze socio-economiche.

Va rilevato che l'accentuazione delle caratteristiche in senso economico-produttivistico della struttura dell'ente si è a suo tempo realizzata sotto la duplice spinta dell'esigenza di provvedere a soddisfare il fabbisogno nazionale di materie prime per la produzione di carte e delle difficoltà, per le cartiere nazionali, determinate dalla necessità di importare la stragrande maggioranza delle materie prime subendo l'onere dei costi crescenti imposti dai Paesi produttori ed esportatori.

La Corte dei conti in sede di controllo sull'attività dell'ente, ha più volte formulato rilievi circa l'assetto organizzativo dell'ente in assenza di una esplicita previsione legislativa che ne legittimi il ricorso alla società per azioni per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed ha prospettato l'alternativa che sia rimossa tale situazione di illegittimità o che siano promossi i necessari interventi legislativi idonei a risolvere i reali problemi dell'ente.

Nel frattempo la Commissione delle Comunità europee, con la comunicazione 90/C 304/03 (in *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 4 dicembre 1990), ha censurato il comportamento del Governo italiano in materia di «aiuti alla silvicoltura, alla produzione di carta, finanziati con tasse parafiscali in Italia».

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La comunicazione della Commissione implicava:

a) che le importazioni di carte, cartoni e prodotti cartotecnici provenienti dagli altri Stati membri non fossero più assoggettati ai contributi parafiscali volti a finanziare le attività dell'ENCC;

b) che le esportazioni italiane di carte, cartoni e prodotti cartotecnici verso gli altri Stati membri non venissero più esentate dai citati contributi parafiscali. Successivamente, nel corso dello stesso anno la Commissione ha constatato la mancata modifica della normativa nel senso indicato e ha formalmente avviato una procedura nei confronti del Governo italiano ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato istitutivo della Comunità economica europea. Nel quadro di questa procedura, il Governo italiano ha comunicato alla Commissione la sua intenzione di riformare l'ENCC riducendo gradualmente i citati contributi per arrivare alla loro totale soppressione. Non reputando sufficiente la controproposta italiana, il 25 aprile 1991 la Commissione ha infine emanato la sua decisione ultima, ai sensi della quale lo Stato italiano deve:

1. sopprimere le esenzioni e le restituzioni all'esportazione per i produttori italiani senza ritardo;

2. esonerare i produttori comunitari dai contributi sulle importazioni entro il 24 aprile 1992.

Appare del tutto evidente che a seguito del provvedimento comunitario il contributo previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168, debba essere, correlativamente e gradualmente rispetto alle varie fasi di liquidazione, soppresso, a meno che non si intenda penalizzare soltanto le imprese nazionali.

In ottemperanza alle indicazioni comunitarie il contributo, con una serie di decreti-legge spesso reiterati, è stato diminuito e ne è stata prevista la definitiva soppressione.

Contestualmente peraltro è stata richiesta, sia in sede parlamentare che dagli operatori e dalle organizzazioni sindacali interessate, una soluzione globale al proble-

ma che tenesse conto delle varie istanze presenti e cioè:

a) la liquidazione dell'ente e delle sue società controllate;

b) la previsione di una data definitiva per la soppressione del contributo;

c) l'opportunità che la riforma dell'intero settore conseguente alla liquidazione salvaguardi le esperienze acquisite nella misura in cui siano giudicate utili per le categorie produttive e compatibili con il libero mercato;

d) la necessità di tutelare, nella massima misura possibile, il posto di lavoro ai dipendenti dell'ENCC e delle società collegate sia per il tramite di trasferimenti ad amministrazioni pubbliche o enti (di carattere centrale e/o locale) che subentrino nelle attività pubbliche sin qui svolte, sia attraverso la costituzione, sempre per lo svolgimento di tali attività, di una nuova struttura societaria; tale scelta, da verificare in concreto, non è alternativa ma sussidiaria alla prima.

Resta inteso che potrebbero crearsi anche problemi di esubero finale, conseguenza inevitabile della necessità di fornire operatività a costi compatibili alle nuove realtà scaturenti dal riordino: in tale caso a livello residuale non potrà che farsi ricorso ai processi di mobilità dei dipendenti pubblici per il personale proveniente dall'ENCC e agli opportuni ammortizzatori sociali, ed, in particolare, ai benefici della legge 23 luglio 1991, n. 223, per il personale delle società controllate.

Il perseguimento contestuale e compatibile di tutte le finalità sopra indicate non potrà peraltro prescindere da tre fattori indispensabili per rendere soddisfacente una soluzione globale che tenga conto di tutte le istanze:

1) una preventiva e accurata verifica, sia pure svolta in tempi brevi, della pratica fattibilità del piano di liquidazione globale e del riordino conseguente;

2) la possibilità di riallocazione del personale - nell'ambito della reale situazione occupazionale esistente - secondo le

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

varie opzioni (fra loro alternative) di cui alla precedente lettera d);

3) la stretta correlazione del trasferimento del patrimonio dell'ENCC e delle società controllate e delle modalità e forme del medesimo sia con la necessità di garantire, soprattutto all'inizio, il proseguimento dell'attività che si intenderà continuare a svolgere (sia nelle altre amministrazioni pubbliche che nell'eventuale costituenda società), sia con la necessità di assicurare il mantenimento di un adeguato livello occupazionale o, comunque, l'attivazione di strumenti di politica del lavoro per gli eventuali esuberanti.

Il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526, ha cercato di conciliare tutte le varie istanze e di rispettare i tre fattori sopraindicati attraverso:

a) la predisposizione in tempi rapidi di un piano di liquidazione e di riordino che, proposto dal commissario liquidatore (cioè dal soggetto in possesso di tutti i dati di base), deve essere approvato dai due ministri competenti per materia;

b) l'intervento più globale del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la fase più delicata dell'intera operazione, quella relativa cioè al trasferimento dei beni e del personale.

Il decreto suindicato non è stato convertito nei termini di legge e con il presente si provvede a reiterarlo.

In sede di formulazione del testo si è tenuto conto del lavoro svolto presso il Senato della Repubblica, nonché dell'esame avviato e non concluso presso la Camera dei deputati.

Rispetto al decreto-legge n. 526 del 1993, le disposizioni più incisivamente modificate sono all'articolo 1 laddove, al comma 3, si prevede la possibilità che il Ministro dell'in-

dustria, del commercio e dell'artigianato disponga la liquidazione coatta amministrativa per una o più società controllate dall'ENCC.

All'articolo 2 si prevede un termine di novanta giorni entro il quale il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato deve approvare il piano di liquidazione e riordino redatto dal liquidatore, nonché la soppressione della previsione di costituzione di società appositamente costituita per l'assorbimento di strutture e personale dell'ENCC. Al comma 3 del medesimo articolo è prevista la indizione, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di una conferenza di servizi tra enti ed amministrazioni destinatari delle strutture e del personale circa le modalità dei trasferimenti.

All'articolo 3, comma 1, si è operata la soppressione dell'inciso che prevedeva la domanda del dipendente e l'intesa dell'amministrazione interessata per il trasferimento del primo presso altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici. Con la previsione di apposito comma (comma 8) la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al commissario liquidatore anticipazioni con relativo onere a carico della gestione liquidatoria, salvo il possibile trasferimento *pro quota* alle amministrazioni che dovessero rilevare funzioni e personale dell'ENCC.

All'articolo 5, poichè necessariamente la complessità dell'attuazione delle varie fasi di liquidazione e riordino sopra indicate richiede qualche mese, e nel contempo occorre comunque ottemperare alle indicazioni comunitarie senza penalizzare all'infinito la produzione nazionale, si è ritenuto opportuno prorogare, ed in misura ridotta (0,50 per cento), il contributo finora versato dagli operatori sino al termine della liquidazione e comunque non oltre il 30 settembre 1994.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 526.

Decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 110, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994.

Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, recante costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e determinazione dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento;

Visto il decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 152, recante modifica della misura del contributo, dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, delle risorse agricole, alimentari e forestali e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (ENCC), costituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, è posto in liquidazione e cessa la sua attività, salvo la gestione a stralcio dei residui attivi e passivi, a partire dal giorno successivo al completamento dell'esecuzione del piano di liquidazione e di riordino di cui all'articolo 2. Resta in carica il collegio dei revisori dei conti.

2. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne determina le funzioni ed i poteri necessari per la redazione e l'attuazione del piano di liquidazione e riordino di cui all'articolo 2, sono nominati uno o più liquidatori per l'ENCC e per le società controllate.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del commissario liquidatore, può disporre con propri decreti la liquidazione coatta amministrativa di una o più società controllate dall'ENCC, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

Articolo 2.

1. Il liquidatore sulla base dei compiti attribuitigli, redige entro novanta giorni un piano di liquidazione dell'ENCC e di riordino delle attività pubbliche che deve essere approvato, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali, del tesoro e per la funzione pubblica.

2. Il piano di liquidazione e di riordino dovrà, compatibilmente con l'assetto complessivo delle funzioni pubbliche svolte, privilegiare soluzioni che prevedano, a garanzia del proseguimento dell'interesse pubblico, secondo i necessari criteri di efficienza:

a) il trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche, organismi dello Stato o enti pubblici e regioni, con priorità da accordare ai soggetti già operanti nei comparti interessati, delle strutture e del personale dell'ENCC e delle società controllate che operano:

- 1) nel settore della ricerca del legno e della forestazione;
- 2) nel settore della ricerca e sperimentazione della carta, con particolare riguardo ai problemi dell'inquinamento connesso all'industria cartaria e alla raccolta e al riciclaggio della carta da macero;
- 3) nel settore degli studi e delle ricerche economiche connesse con i settori del legno e della carta;
- 4) nel settore della sperimentazione del legno, della forestazione, del recupero ambientale, dell'arredo urbano e dei centri di produzione vivaistica;
- 5) nel settore delle prove di laboratorio, della certificazione e formazione professionale nei comparti dell'arboricoltura, della forestazione e del legno;
- 6) nel settore del miglioramento dei boschi, della produzione forestale, della commercializzazione del legno a livello nazionale e internazionale, della normativa sul legno e sui prodotti legnosi;
- 7) nel settore dell'assistenza tecnica, della certificazione e della formazione professionale nei comparti della carta, della grafica e della cartotecnica;

b) la determinazione della quota parte del patrimonio dell'ENCC e delle società controllate che non dovrà essere trasferita ai sensi della lettera a), al fine di giungere alla sua alienazione previa redazione di perizie valutative;

c) le modalità di alienazione del patrimonio, adottando procedure ad evidenza pubblica nella scelta del contraente, con possibilità della costituzione di società, a durata temporanea, cui affidare attività funzionalmente individuate da conferire al mercato;

d) la determinazione del personale da trasferire, congiuntamente alle funzioni di cui alla lettera a);

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e) l'eventuale ricorso alle disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, con particolare riguardo ai lavoratori di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 3 del presente decreto.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato indice, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi tra le amministrazioni e gli enti individuati dal piano di riordino come possibili destinatari delle strutture e del personale dell'Ente e delle società controllate per definire le modalità dei trasferimenti. Alla conferenza deve essere invitato il Ministro per la funzione pubblica.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede al trasferimento delle funzioni, delle strutture e del personale dell'ENCC e delle società controllate, nonché, in proporzione, degli oneri derivanti dall'accensione dei mutui di cui all'articolo 3, comma 8.

Articolo 3.

1. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 4, il personale dipendente dall'ENCC e dalle società controllate viene trasferito, in relazione alle carenze di organico risultanti dall'esame dei carichi di lavoro, presso altre amministrazioni dello Stato, enti pubblici o regioni, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa dell'amministrazione interessata. Con il medesimo decreto si provvederà a regolare i rapporti in essere tra i dipendenti dell'ENCC ed il vigente «Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENCC».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono definite, anche sulla base del titolo di studio, le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nell'ENCC e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono stabilite, sulla base del titolo di studio e delle funzioni effettivamente svolte, le qualifiche ed i profili di inquadramento e le modalità di effettuazione della prova di selezione concorsuale del personale dipendente dalle società controllate che è trasferito ad amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 1.

4. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 3 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

5. Ai dipendenti dell'ENCC che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2 non vengono trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità dei dipendenti pubblici.

6. Per i dipendenti che risultino occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 dalle società controllate che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2, dismettano l'esercizio di attività, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40, qualora le società medesime rientrino nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale. Ai dipendenti delle società

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

controllate, sospesi dal lavoro a seguito della dismissione dell'esercizio di attività, per i quali non operano le predette disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, e del decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40, compete un'indennità pari al trattamento straordinario di cassa integrazione, per un periodo non superiore a 24 mesi non cumulabile con altri interventi a sostegno del reddito, nonchè quanto previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 223 del 1991.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6, secondo periodo, sono rimborsati all'INPS dalla gestione di liquidazione e vengono considerati dal piano di riordino.

8. Per le finalità previste dal presente decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata, nel limite delle proprie disponibilità, a concedere, nell'anno 1994, anticipazioni al commissario liquidatore fino all'ammontare massimo di lire 40 miliardi, alle condizioni più favorevoli previste ai sensi della legislazione vigente per gli enti locali. Gli oneri relativi sono posti a carico della gestione liquidatoria, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4.

Articolo 4.

1. Il piano di cui all'articolo 2 deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla data del decreto di approvazione di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Agli atti compiuti nell'ambito del piano di cui all'articolo 2 si applica l'agevolazione di cui all'articolo 5-bis della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Articolo 5.

1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'ENCC per lo svolgimento, direttamente o tramite le società controllate, dei compiti istituzionali dell'Ente si applica fino al termine del piano di liquidazione e comunque non oltre il 30 settembre 1994 per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dello 0,50 per cento, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonchè le altre esenzioni stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente.

2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 1° gennaio 1994 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità europea.

Articolo 6.

1. Al termine della liquidazione il liquidatore provvede a presentare il rendiconto della stessa che è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Con il medesimo decreto vengono fissate le modalità per la devoluzione dell'attivo della liquidazione al Tesoro dello Stato, al fine di provvedere alla copertura degli oneri derivanti dal trasferimento di funzioni e di personale, oppure alla società costituita ai sensi dell'articolo 2.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1994.

SCÀLFARO

CIAMPI - SAVONA - GALLO - BARUCCI -
GIUGNI - DIANA - CASSESE

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO